

✠ In nomine sancte et individue trinitatis. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo septimo. Et septimo Anno Regni domini constantini qui est dux imperatore nostro. mensis november quinta indictione. En ego Iacinthus gratia dei episcopus Tertio Anno praesulatus mei sancte sedis Iuvenaciensis ecclesie Clarefacio quoniam iohannes venerabilis sacer et monachus qui et abbas sancti nikolai de loco vetete. lavoravit de proprio suo expendio unam ecclesiam cuius vocabulum est beate et gloriose semperque virginis dei genitricis marie et est videtur ecclesia ipsa in loco valene qui est pertinentia de iam dicta nostra civitate. et diocesis prephati nostri episcopii. Sed enim postquam lavoravit ecclesia ipsa praedictus iohannes sacer et monachus atque abbas in iam dicto loco sicuti dixi de proprio suo expendio. obsecravit me nimium ut pro amore dei allivertarem ego ei ad trasactum ipsa affata ecclesia cum sua pertinentia. Quapropter ego qui supra iacinthus episcopus una cum maionem iudicem et advocatorem nostri prephati episcopii. Quam et cum consensu mirando imperiali critis et basilii conclericoni qui et abbas nostri episcopii. et cum leonem archidiaconus. et sifando diaconus et primicerius quam et cum consensu presbiterorum. diaconorum. et clero nostre catholice. per ferulam seu et per hunc videlicet scriptum livertationis mee. Concedo adque adlivertabo tibi supradicto iohanne sacer et monachus atque abbas ipsa prenominata ecclesia cum sua pertinentia. quem sicuti dixi de proprio tuo expendio lavorasti illam in iam dicto loco valene ut superius legitur. In tali hordine adlivertavi tibi ut dixi supradicta ecclesia tua cum sua

✠ Nel nome della santa e indivisibile Trinità. Nell'anno millesimo sessantesimo settimo (→ sesto) dall'incarnazione del signore nostro Gesù Cristo e nel settimo anno di regno del signore Costantino che è duca imperatore nostro, nel mese di novembre, quinta indizione. Dunque io Giacinto, per grazia di Dio vescovo, nel terzo anno del mio presulato della santa sede della chiesa **Iuvenaciensis**, dichiaro che Giovanni, venerabile sacerdote e monaco ed anche abate di san Nicola del luogo **vetete**, costruì a proprie sue spese una chiesa il cui nome è della beata e gloriosa e sempre vergine genitrice di Dio Maria e la stessa chiesa risulta essere nel luogo **valene** che è pertinenza della suddetta nostra città e della diocesi dell'anzidetto nostro vescovado. Ma certamente poiché il predetto Giovanni sacerdote e monaco e abate costruì la stessa chiesa nel già detto luogo, come ho detto, a sue proprie spese mi supplicò grandemente affinché per amore di Dio io affrancassi per lui per accordo la stessa anzidetta chiesa con le sue pertinenze. Pertanto io sopraddetto Giacinto vescovo con Maione giudice e avvocato del nostro predetto vescovado nonché con il consenso di Mirando giudice imperiale e di Basilio grande conchierico ed anche abate del nostro vescovado e con l'arcidiacono Leone e con Sifando, diacono e primicerio, ed anche con il consenso dei presbiteri, dei diaconi e del clero nostro cattolico, per investitura e anche evidentemente mediante questo mio scritto di affrancazione, concedo e rendo libera per te sopraddetto Giovanni, sacerdote e monaco e abate, la stessa predetta chiesa con le sue pertinenze la quale, come ho detto, a proprie tue spese costruisti nel già detto luogo **valene**, come sopra si legge. In tale ordine ho affrancato per te, come ho

pertinentia. et cum stabilibus et mobilibus quod ibidem pertinet in iam dicta ecclesia. ut amodo et in antea omnibus temporibus tam tu qui supra iohannes sacer et abbas quam et tuos successores cuius ipsa nominata ecclesia reliqueris aut tuos heredes. licentiam habeatis hordinare in praedicta sancta ecclesia presbiteros et clericos seu monachos undecumque habere potueritis sine omni requisitione et contrarietate mea meisque posteris contradictione. Et qualemcumque offertionem intraverit in iam dicta ecclesia ut tam vos quam et vestris heredibus vel cui eadem ecclesia admiseritis. potestatem habeatis exinde facere vel hordinare omnia et in omnibus quod volueritis. sine mea meisque posteris contradictione. vel requisitione. et potestatem habeatis in iam dicta ecclesia sonare pulsum aut campana et omni hora ibidem die noctuque facere sicut decet. Et ipsos sacerdotes aut clericos seu monachos qui in iam dicta ecclesia hordinaveritis. nullam licentiam sine probata culpa habeamus nec ego nec meos successores illos exinde remove. aut ipsa ecclesia eis contrare. nec illos excommunicare per nullum ingenium. Nam si ego qui supra iacinthus episcopus aut meos successores de omnia ut legitur superius remove aut contrare quaesierimus tibi qui supra iohanne sacer et monachus atque abbas tuisque heredibus aut cui ipsa ecclesia dederitis. et aliquid exinde subtrahere vel levare voluerimus sive de offertione. sive de boto. vel de quiscumque casus quod in iam dicta ecclesia pertinet. per nos aut per summissos nostros pro quocumque ingenio obligata pena subiaceamus ad ipsa iam dicta ecclesia dare vobis solidos ducentos et alios ducentos solidos in domnico. et sic postea pro inbitis observemus ea quae superius legitur. Et quam enim scriptum concessionis seu livertationis mee in

detto, l'anzidetta tua chiesa con le sue pertinenze e con i beni immobili e mobili che ivi appartengono alla già detta chiesa, che da ora e d'ora innanzi in tutti i tempi tanto tu suddetto Giovanni sacerdote e abbate quanto anche i tuoi successori a cui tu lascerai la suddetta chiesa o i tuoi eredi, abbiate licenza di ordinare nella predetta santa chiesa presbiteri e chierici e monaci da dovunque potrete avere senza alcuna richiesta e contrarietà mia e dei miei posteri. E qualsiasi offerta entrerà nell'anzidetta chiesa tanto voi quanto i vostri eredi o quelli a cui la stessa chiesa affiderete abbiate potestà dunque di fare o ordinare ogni cosa e in tutto quello che vorrete senza alcuna contrarietà o richiesta mia e dei miei posteri. E abbiate facoltà nell'anzidetta chiesa di battere o suonare la campana e ivi di svolgere ogni funzione sacerdotale giorno e notte come é opportuno. E i sacerdoti o chierici o monaci che avrete ordinato nella predetta chiesa né io né i miei successori abbiamo dunque alcuna licenza senza colpa provata di rimuoverli o di contestare a loro la chiesa né si scomunicarli per nessun motivo. Infatti se io suddetto vescovo Giacinto o i miei successori a riguardo di tutte le cose come sopra si legge cercassimo di annullar*le* o contrastar*le* per te suddetto Giovanni sacerdote e monaco e abbate e per i tuoi eredi o per quelli a cui avrai dato la chiesa e pertanto di sottrarre o togliere qualcosa sia delle offerte sia dei voti o di qualsiasi cosa che appartenesse alla predetta chiesa, tramite noi stessi o tramite nostri subordinati, con qualsiasi artificio soggiaciamo per obbligo alla pena di dare alla stessa anzidetta chiesa, a voi duecento solidi e altri duecento solidi come tributo dominicale e così per il futuro anche contro volontà osserviamo quanto sopra si legge. E senza dubbio il mio atto di concessione e affrancamento rimanga nella suddetta ragione in ogni tempo fermo e stabile rimanga. Il quale a te anzidetto

<p>supradicta ratione omni tempore firmum et stabile permaneat. Quam te supradictus leonem archidiaconus qui et primiscrinus. taliter scribere iussi intus praedicta civitate anno mense et indictione nominata pro eo quod intus fuisti et consentisti et propriis manibus meis hic me testavi.</p> <p>✘ Iacintus qui supra gratia domini episcopus sancte sedis iubenaciensis ecclesie</p> <p>✘ Mirandus qui supra quicquid sum</p> <p>✘ Maio qui supra imperiali critis et advocator</p> <p>✘ Sifandus qui supra diaconus et primicerius ego:</p> <p>✘ Sikynolfus presbiter teste:</p>	<p>Leone, arcidiacono ed anche primo scriniario, in tal modo ordinai di scrivere dentro la predetta città nell'anno, nel mese e nell'indizione menzionati, per quanto hai partecipato e acconsentito, e con le mie proprie mani questo io sottoscrissi.</p> <p>✘ Giacinto anzidetto, per grazia del Signore vescovo della santa sede della chiesa iubenaciensis.</p> <p>✘ Io Mirando anzidetto per quel che sono.</p> <p>✘ Maione anzidetto, giudice imperiale e avvocato.</p> <p>✘ Io anzidetto Sifando, diacono e primicerio.</p> <p>✘ Il presbitero Sikynolfus testimone.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------